VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI -- 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MARIOTTI

Presentata il 2 ottobre 1972

Modifica dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che disciplina l'aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso e norme per il passaggio in ruolo del personale trasferito da un ospedale ad un altro

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sostanzialmente conforme a quanto previsto dalla legge vigente per gli impiegati dello Stato, disciplina i vari casi in cui il personale dipendente dagli enti ospedalieri può essere collocato in aspettativa. Trattasi delle ipotesi normali (servizio militare, motivi di famiglia, infermità, motivi di studio, elezioni a cariche pubbliche) nelle quali il regime giuridico del rapporto di pubblico impiego consente la sospensione dell'obbligo della prestazione del servizio per un periodo di tempo prefissato con perdita o meno del diritto al trattamento economico.

Alle suddette ipotesi, l'articolo 39 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica ne aggiunge un'altra, nella quale il distacco del dipendente dall'ente ospedaliero è più accentuato e normalmente definitivo: il trasferimento ad altro ente ospedaliero a seguito di concorso.

In tale fattispecie, il dipendente esce dalla struttura organizzativa dell'ente ospedaliero per fare ingresso in quella di altro ente, presso il quale dovrà prestare servizio. In tal modo, si instaura un nuovo rapporto di impiego, che, per regola, non può coesistere, in base ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento, con il precedente rapporto. Però, fino a quando il periodo di prova non è superato, vi è la possibilità che il nuovo rapporto di impiego si risolva. Per tale ipotesi il legislatore ha consentito il rientro del dipendente all'ente dal quale si era distaccato ed ha fissato nell'articolo 46 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969, il limite temporale del periodo di aspettativa in dodici mesi. È però da sottolineare che l'aspettativa è stata concessa dalle amministrazioni ospedaliere non solamente nelle ipotesi di assunzione di un impiego presso altro ente ospedaliero in pianta stabile, bensì anche nell'ipotesi di assunzione di un incarico di interino presso altro ospedale, la cui durata massima è prevista per un periodo di 6 mesi (articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica) nella ragio-

VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nevole presunzione che, nel caso di incarico interinale, possa egualmente trovare applicazione l'articolo 46.

La complessa procedura concorsuale e principalmente il lungo periodo di tempo necessario per l'espletamento degli esami di idoneità nazionali e regionali per il personale sanitario, il cui superamento costituisce presupposto essenziale per la partecipazione ai pubblici concorsi, hanno determinato o determinano, in moltissimi casi, il decorso del periodo massimo di aspettativa previsto dalla normativa vigente, senza che il pubblico concorso abbia avuto luogo, con l'effetto che il dipendente ospedaliero al momento della cessazione dell'incarico, avente carattere precario e durata limitata nel tempo, si può trovare senza impiego. Tale conseguenza, certamente non voluta dal legislatore, contrasta con lo spirito della legge, diretta a conservare la titolarità del posto al dipendente fino a quando non vi sia la certezza che il dipendente stesso abbia acquisito uno status di carattere stabile, essendo entrato, in via definitiva, nella struttura organizzativa di altro ente ospedaliero. Per le ragioni innanzi illustrate, si è predisposta l'allegata proposta di legge, composta di due articoli. L'articolo 1 determina il limite dell'aspettativa fino alla data di espletamento del concorso e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, con espressa previsione che l'istituto dell'aspettativa si applica anche all'ipotesi di trasferimento a seguito dell'assunzione di un incarico di interino.

L'articolo 2 consente al personale ospedaliero di ruolo presso un ospedale il passaggio ad altro ospedale di pari qualifica con pari salvaguardia delle posizioni economiche e giuridiche acquisite. L'ordinamento vigente non consente a differenza di quanto previsto per altre categorie di pubblici dipendenti, il passaggio da un ospedale ad un altro del personale dipendente senza sostenere un pubblico concorso.

Gli articoli 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, prevedono solamente che nel caso di passaggio da un ospedale ad un altro il servizio di ruolo prestato precedentemente dal personale ospedaliero viene valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio nonché ai fini del trattamento di quiescenza.

Per effettuare tale passaggio è necessario però aver superato un nuovo concorso. Tale sistema non sembra rispondere a motivi di interesse pubblico, in quanto la selezione del personale è già avvenuta mediante una rigorosa procedura concorsuale. Non sembra, quindi, rispondente ad alcuna ragione obiettiva l'obbligo di un nuovo concorso, che rappresenta solamente un inutile onere per la amministrazione senza alcuna contropartita, in quanto gli accertamenti delle capacità professionali e il giudizio comparativo dei meriti del personale sono stati già oggetto di un ponderato esame e di una conseguente oculata scelta. Sembra sia ben fondata l'esigenza di apportare una modifica al regime giuridico vigente in tale campo.

Per le finalità che la ispirano, si ha motivo di ritenere che la proposta incontri l'assenso degli onorevoli colleghi. VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Per trasferimento ad altro ente ospedaliero, sia a seguito di pubblico concorso che dell'assunzione di un incarico di interino, al personale è concesso un periodo di aspettativa senza assegni fino all'espletamento del concorso e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ».

ART. 2.

Il personale ospedaliero che presta servizio di ruolo, a seguito di concorso per titoli ed esami può chiedere di essere trasferito ad altro ospedale di pari o di inferiore classifica. nei limiti dei posti vacanti previsti dalle piante organiche, nelle stesse qualifiche, e trattandosi di sanitari, anche nella stessa o corrispondente disciplina.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, al quale è stata avanzata la richiesta di trasferimento, dispone, con proprio provvedimento, il passaggio e l'inquadramento in ruolo del personale, ove ritenga di avalersi stabilmente dell'opera del personale stesso. Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.